



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Dr.ssa Elena Nembrini
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 35

Oggetto: Nel Decreto Aiuti convertito in legge crediti in materia di energia e carburante

Con la conversione in L. 91/2022, pubblicata in G.U. serie generale n. 164 del 15.07.2022, del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), sono state introdotte alcune novità in materia di crediti d'imposta a sostegno delle imprese operanti in diversi settori, con particolare *focus* sui contributi straordinari a parziale compensazione dell'incremento dei costi energetici e dei carburanti.

Nell'ambito del capo I "Misure in materia di energia" il testo del Decreto Aiuti convertito in legge con modifiche interviene a favore delle imprese in relazione ai seguenti crediti d'imposta:

- crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (articoli 2 e 4);
- credito d'imposta autotrasportatori (articolo 3, commi 1-6);
- credito d'imposta acquisto carburanti per esercenti attività di pesca (articolo 3-bis).

Per i ben noti crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, ripetutamente oggetto di potenziamenti, risultano confermate le seguenti aliquote maggiorate ed estensioni già previste nel testo degli articoli 2 e 4 del Decreto Aiuti ante conversione in Legge:

- nuovo credito d'imposta imprese gasivore su consumi del primo trimestre 2022 (articolo 15.1 D.L. 4/2022), aliquota del 10%;
- credito d'imposta imprese gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 5 D.L. 17/2022 e ss.mm.ii.), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
- credito d'imposta imprese non gasivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 4 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 20% al 25%;
- credito d'imposta imprese non energivore su consumi del secondo trimestre 2022 (articolo 3 D.L. 21/2022), aliquota incrementata dal 12% al 15%.

Le novità apportate in sede di conversione in legge, con l'aggiunta dei commi 3-bis e 3-ter, riguardano rispettivamente le modalità di fruizione dei sopra citati crediti d'imposta per imprese non energivore e non gasivore sul secondo trimestre 2022, con un inedito onere di comunicazione in capo al venditore di energia elettrica o gas naturale, nonché l'applicazione della disciplina in materia di Aiuti di Stato in regime *de minimis*.

In particolare, ai fini dei crediti d'imposta non energivore e non gasivore di cui agli articoli 3 e 4 D.L. 21/2022, **nei casi in cui l'impresa si rifornisca dal medesimo venditore presso il quale si riforniva nel primo trimestre 2019 (periodo assunto a base di calcolo dell'incremento significativo del costo) il venditore è tenuto a comunicarle, su richiesta ed entro 60 giorni dalla scadenza del secondo trimestre 2022, sia gli incrementi del costo della componente energetica sia l'agevolazione spettante**, secondo contenuto e sanzioni a carico del venditore demandate ad Arera.



L'articolo 3, commi 1-6 del Decreto Aiuti, sostanzialmente non modificato dalla Legge di conversione, introduce un **credito d'imposta a favore degli autotrasportatori** "Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del **prezzo del gasolio utilizzato come carburante**".

L'agevolazione è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, **esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.**

Il credito d'imposta spetta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022, per l'acquisto del gasolio impiegato per l'esercizio delle attività di trasporto merci **in veicoli di categoria Euro 5 o superiore**. L'importo agevolabile è calcolato sulla spesa **al netto dell'Iva e comprovata da fatture d'acquisto.**

Le modalità di fruizione del credito d'imposta a favore degli autotrasportatori possono essere così sintetizzate:

- **utilizzo esclusivo in compensazione** mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997;
- **disapplicazione dei limiti di compensazione** dell'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dell'articolo 34 L. 388/2000;
- **irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap** e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- **cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

L'articolo 3-bis, introdotto dalla legge di conversione, **proroga al secondo trimestre 2022, con limitazioni di ambito soggettivo, il credito di imposta per l'acquisto di carburante** introdotto dall'articolo 18 D.L. 21/2022 a favore di imprese esercenti attività agricola e della pesca sulle spese del primo trimestre 2022.

La proroga in esame è infatti circoscritta alle sole imprese esercenti la pesca e non riguarda le imprese agricole.

Il credito spetta in misura pari al 20% della spesa sostenuta nel trimestre per l'acquisto del carburante, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto e al netto dell'Iva.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività della pesca possono essere così sintetizzate:

- **utilizzo esclusivo in compensazione** mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, **entro il 31.12.2022**;
- **disapplicazione dei limiti di compensazione** dell'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e dell'articolo 34 L. 388/2000;
- **irrilevanza ai fini della determinazione del reddito di impresa, della base imponibile Irap** e del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- **cumulabilità con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;
- **cedibilità, solo per intero**, con facoltà di utilizzo dal cessionario con le stesse modalità del cedente e comunque entro la data del 31.12.2022.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Palazzolo sull'Oglio, 18 Luglio 2022

Cordialmente



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)

